

Codice A1816A

D.D. 22 marzo 2017, n. 838

**L.r. n. 4/2009 art. 14 lett. c) e s.m.i.-D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 art. 6 s.m.i.- Procedimento relativo all'intervento selvicolturale riferimento istanza di Autorizzazione 2017/34770-Loc. Seccatoio Gaschi di Sopra in comune di Bagnasco (CN)-Proponente: Azienda Agricola Bruno Pietro - Massimino (SV).**

VISTO il D. Lgs. 227/2001;

VISTO l'art. 14 lett. c) della L. r. n. 4 del 10/02/2009 s.m.i.;

VISTO il Regolamento di attuazione dell'art. 13 della L. r. n. 4 del 10/02/2009 s.m.i., D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. art. 6;

VISTA la legge regionale 26/04/2000, n. 44 art. 63 s.m.i.;

VISTA l'istanza di autorizzazione n. 2017/34770, nostro prot. 10919 in data 06/03/2017, il progetto allegato e l'integrazione volontaria, richiesti per gli interventi selvicolturali in località Seccatoio Gaschi di Sopra in comune di Bagnasco (CN);

PRESO ATTO dell'atto 4804/A1601A del 23/02/2017 della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio Settore Biodiversità e Aree Naturali con relative prescrizioni;

PRESO ATTO del provvedimento conclusivo n. 008/2017 del 27.01.2017 del procedimento unico n. 543.16 del 19.08.2016 rilasciato dallo Sportello unico per le attività produttive GAL Mongioie Leader;

PRESO ATTO che si tratta, come indicato nella relazione tecnica al capitolo "2.1 - Descrizione analitica della stazione e del soprassuolo" di un ceduo di carpino nero e castagno, con presenza di esemplari di faggio, acero, roverella, tiglio e frassino. Al capitolo "2.3 - Descrizione degli obiettivi, delle caratteristiche dell'intervento e della modalità di rinnovazione" si descrive l'intervento come una ceduzione a carico del carpino nero e del castagno con diradamenti nell'intorno delle piante da seme per favorirne lo sviluppo. L'intervento selvicolturale avverrà nell'arco di tre anni suddividendo annualmente la superficie in modo tale da rendere minimo l'impatto visivo. I mappali catastali interessati saranno il n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6 e n. 7 del foglio 30 del comune di Bagnasco (CN) per una superficie totale di ha 6,8021;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria, redatto esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza ex L.r. n. 4/2009 e s.m.i. e D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i dal Funzionario incaricato del Settore Tecnico Regionale di Cuneo Dott. For. Alessandro Turco in data 17/03/2017, nel quale si propone di autorizzare l'intervento rispettando le prescrizioni di seguito riportate;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23;

*determina*

di autorizzare, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza ed ai sensi della L.r. n. 4/2009 art. 14 lett. c) e s.m.i. e del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 art. 6 s.m.i., l'istanza di autorizzazione per l'intervento selvicolturale in località Gaschi di Sopra nel comune di Bagnasco (CN) che interesserà un unico lotto comprende i mappali i seguenti mappali catastali n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6 e n. 7 del foglio 30 del comune di Bagnasco (CN) per una superficie totale di ha 6,8021 - proponente Az. Agr. Bruno Pietro-Via Nazionale, n. 21-12071 Massimino (SV), rispettando le seguenti prescrizioni:

1. l'intervento dovrà essere effettuato sulla superficie indicata nelle planimetrie allegate al progetto ed all'integrazione ed essere conforme agli stessi documenti;
2. dovranno essere rispettate le prescrizioni dettate nell'atto prot. 4804/A1601A del 13/02/2017 rilasciato dalla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio Settore Biodiversità e Aree Naturali con i relativi richiami a documenti pregressi;
3. dovranno essere rispettate le prescrizioni dettate nel provvedimento conclusivo n. 008/2017 del 27.01.2017 del procedimento unico n. 543.16 del 19.08.2016 rilasciato dallo Sportello unico per le attività produttive GAL Mongioie Leader;
4. dovranno essere rispettate le Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte" approvate con DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 e modificate con DGR n. 17-2814 del 18/01/2016;
5. sarà cura del Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto presentato rispettando e facendo rispettare quanto indicato nella presente Determinazione e per quanto non espresso, le prescrizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
6. eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali, che si intendono qui richiamati come prescrizioni obbligatorie e vincolanti dovranno essere preventivamente autorizzati;
7. il taglio dovrà avere inizio dalle aree di saggio in modo tale da essere d'indicazione per la tipologia d'intervento selvicolturale;
8. le piante dovranno essere rilasciate in modo tale da mantenere e garantire la protezione del versante da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico quali erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti del manto nevoso. Sarà cura del Progettista/Direttore dei Lavori valutare se sia necessario mantenere una copertura maggiore e/o predisporre l'eventuale rilascio di piante atterrate e quant'altro necessario per evitare i fenomeni sopra indicati;
9. il quantitativo della massa legnosa interessata dall'intervento di taglio non dovrà superare quanto indicato nel progetto;
10. il quantitativo della massa legnosa minimo da rilasciare dovrà essere quello indicato nel progetto, nel caso in cui tale indice non venga raggiunto si dovrà interessare al taglio un minor quantitativo di legname;
11. lo stoccaggio provvisorio di tutto il materiale di risulta e dei residui legnosi, dei rami, dei cimali non dovrà interessare aree esterne e dovrà essere posto ad una distanza di sicurezza da corsi d'acqua in genere, impluvi, opere di regimazione idraulica come pure da alvei attivi e sensibili alla dinamica torrentizia;
12. durante le operazioni di taglio ed esbosco si dovrà porre la massima attenzione a non danneggiare la rinnovazione e le ceppaie presenti;
13. in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato lo scarico, il rotolamento di materiale terroso, roccioso, ceppaie, tronchi e quant'altro verso valle;
14. le piste forestali dovranno avere le caratteristiche tecniche come indicato agli artt. n. 48 e n. 50 del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. e dovranno essere autorizzate ai sensi della normativa vigente;
15. le vie di esbosco dovranno avere le caratteristiche tecniche come indicato agli artt. 48 e n. 52 del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. e dovranno essere autorizzate ai sensi della normativa vigente;

16. ai sensi dell'art. 6 comma 5 del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. l'intervento dovrà concludersi entro tre anni dalla data del rilascio dell'Autorizzazione e per parti di superficie in modo tale da rendere minimo l'impatto visivo;
17. dovranno essere osservate le indicazioni contenute nel "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2015-2019" al paragrafo 5.1.1 che fissa le "Prescrizioni per il rilascio e l'abbruciamento degli scarti derivanti da attività selvicolturali (L. r. 4/2009 e Reg. 8/R 2011 e s.m.i. – D.D. 392/2014) e per quanto non indicato ciò che è contenuto nel testo del documento;
18. dovranno essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza;
19. si dovrà rispettare quanto indicato all'art. 34 (Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali) del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;
20. ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento è trasmessa, alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Regionale di Cuneo, Corso Kennedy, 7 bis – Cuneo la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Proponente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente Determinazione di Autorizzazione e di tutti i danni che in dipendenza dei lavori dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente, da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

La presente Determinazione di Autorizzazione non esonera dall'obbligo di dotarsi di ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria in applicazione della normativa vigente.

Si ribadisce che la presente Determinazione di Autorizzazione è resa ai sensi della L.r. n. 4/2009 art. 14 e s.m.i. e del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. ed è relativa esclusivamente agli specifici aspetti forestali di competenza.

Avverso la presente Determinazione di Autorizzazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

La presente Determinazione di Autorizzazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
Dott. For. Elio PULZONI